SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 2172

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore CAMPO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 OTTOBRE 1995

Modifica dell'articolo 120 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante requisiti morali per ottenere il rilascio della patente di guida

---

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1700)

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 120 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada) prevede che la patente di guida sia revocata dal prefetto ai delinquenti abituali professionali o per tendenza ed a coloro che siano o siano stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituita dalla legge 3 agosto 1988, n. 327, e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, così come successivamente modificata e integrata, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi, nonchè alle persone condannate a *pena detentiva non inferiore a tre anni*, quando l'utilizzazione del documento di guida possa agevolare la commissione di reati della stessa natura.

Il presente disegno di legge propone però l'abrogazione della parte di tale articolo del Codice della strada che esclude che possano ottenere il rilascio della patente di guida anche coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di prevenzione... La proposta di abrogazione trova infatti le seguenti ragioni di diritto:

1. I provvedimenti dell'autorità giudiziaria che irrogano una misura di prevenzione fanno carico al prevenuto di darsi a stabile lavoro. Quest'ordine è ipocrita e contraddittorio perchè:

a) non solo in Italia, ma in tutto il mondo, solo pochi privilegiati hanno l'opportunità di avere «sotto casa» il lavoro, ovvero di non dovere esercitare lavori «ambulanti», ovvero ancora di potersi permettere l'autista;

b) i mezzi pubblici di trasporto, utilissimi e preferibili certo sempre nelle zone *che ne sono fornite, non riescono però* a coprire le necessità di tutti e tutte le necessità;

c) i mezzi pubblici di trasporto, a maggior ragione, non necessariamente riescono a coprire le esigenze di coloro che sono costretti per vari motivi (inclusi spesso quelli connessi agli svantaggi di posizioni processuali o peggio di precedenti detenzioni) ad assumere lavori «difficili» e rifiutati da altri.

2. Ragioni di lotta alla criminalità organizzata hanno dimostrato l'efficacia e la preferibilità di misure di prevenzione di carattere patrimoniale (confische, eccetera), rispetto a quelle di prevenzione personale, assai meno utili ed anzi controproducenti se non nocive, quando le modalità per la loro osservanza prevedono come atto dovuto (e quindi comunque non assoggettabile a valutazione specifica del giudice) la revoca o il mancato rilascio della patente di guida, che oggi può essere considerato a *pieno titolo «strumento di lavoro»*.

3. La sentenza della Corte costituzionale 17-23 maggio 1995, n. 186, ha stabilito l'illegittimità costituzionale dell'articolo 54, comma 3, della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante «Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure preventive e limitative della libertà», nella parte in cui prevede la revoca della liberazione anticipata nel caso di condanna per delitto non colposo commesso nel corso dell'esecuzione successivamente alla concessione del beneficio anzichè stabilire che la liberazione anticipata *è revocata se la condotta del soggetto*, in relazione alla condanna subita, appare incompatibile con il mantenimento del beneficio.

L'analogia con la fattispecie qui rilevata in merito alla parte dell'articolo 120 del Codice della strada che revoca (o esclude) un beneficio (quello del rilascio della patente), senza peraltro prevedere alcuna discrezionalità *sul merito delle varietà di situazioni*, suggerisce dunque l'opportunità di guardare con diversa angolazione agli effetti della materia, e la conseguente abrogazione della medesima parte dell'articolo 120 del Codice della strada.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Nell'articolo 120 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: «e a coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 come sostituita dalla legge 3 agosto 1988, n. 327, e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, così come successivamente modificata e integrata», sono soppresse.